



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Servizio Coordinamento Bilanci

Normal **3 APR. 1997** 19

Divisione I
Prot. N° 126829 *Allegati*

OGGETTO

:Assestamento del bilancio
di previsione per l'anno
finanziario 1997.

- *Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri*

- *A tutti i Ministri*

- *A tutte le Amministrazioni Autonome*

- *A tutte le Ragionerie Centrali presso
i Ministri e le Amministrazioni Autono*

e per conoscenza:

- *Alla Corte dei Conti*

LORO SEDI

1. - Anche nel decorso 1996, l'azione di risanamento della finanza pubblica ha ottenuto importanti risultati: sulla base dei dati provvisori, l'indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni (deficit), rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista nel trattato di Maastricht si è attestato intorno al 6,7 per cento del prodotto interno lordo, rispetto al 6,9 per cento del 1995 ; l'avanzo primario ha superato il 4 per cento del PIL; è proseguita la discesa del rapporto debito/PIL, che è passato dal 124,4 al 123,7 per cento. In vista dell'ammissione sin dall'inizio alla terza fase del processo di unificazione monetaria, il Governo e il Parlamento hanno impresso una forte accelerazione al processo di risanamento della finanza pubblica, anticipando al 1997 il raggiungimento del 3 per cento nel rapporto deficit/PIL.

I conseguenti provvedimenti correttivi posti in essere per il 1997 e per il triennio 1997-1999 intendono conseguire gli obiettivi prefigurati nella Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni 1997 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente significativa della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale.

SISTEMI POLIOMERICI E ZECCA DELLO STATO - 4 - *Si prega di restituire ogni copia della presente circolare al mittente e di indicare sul retro il numero di protocollo e il numero di esemplari consegnati.*

In definitiva, l'assestamento del bilancio è chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce punto di riferimento della manovra da attuare per il 1998 e per il triennio 1998-2000.

2. - Sotto il profilo strutturale, l'assestamento del bilancio per il 1997 costituisce un punto di riferimento indispensabile per la costruzione del bilancio 1998 sulla base della nuova disciplina dettata dal provvedimento di riforma del bilancio dello Stato, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tal fine, le proposte di assestamento dovranno essere considerate dalle Amministrazioni proponenti anche in funzione della aggregazione per centri di responsabilità corrispondenti alle nuove unità previsionali di base.

Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 comma 1 della legge 468/78. Le variazioni da proporre per ciascun capitolo dovranno riguardare distintamente :

- a) la consistenza dei residui (Rs)
- b) la previsione di competenza (Cp)
- c) la previsione di cassa (Cs)

2.1 - Dal lato delle *entrate*, le previsioni di competenza vanno riviste alla luce del quadro macro-economico di riferimento, tenendo conto della più recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno in particolare tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2 - Per la formazione delle *previsioni assestate di spesa*, indicazioni diverse valgono per le previsioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1. Per le previsioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà :

- (a) verificare la congruità delle previsioni per le spese aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo le necessarie variazioni ;
- (b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli non possano, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, essere ridotti ;
- (c) per i capitoli ai quali si ritiene necessario apportare una variazione in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno ispirarsi le singole

Amministrazioni è che ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli della stessa Amministrazione, prioritariamente della stessa natura. Nel caso che tale obiettivo non potesse in nessun caso essere realizzato, dovrà essere compilata una dettagliata "nota illustrativa" che valga a giustificare le sopravvenute maggiori esigenze.

2.2.2 Per le previsioni di cassa, la natura autorizzatoria delle previsioni impone e giustifica variazioni anche per quei capitoli fissati in base a legislazione di spesa o per effetto di norme della legge finanziaria. La valutazione delle esigenze di cassa dovrà essere fatta con riferimento sia al volume della massa spendibile (Cp + Rs) definitivamente accertata al 31 dicembre 1996, sia all'andamento effettivo dei pagamenti nei primi mesi dell'anno, sia infine a specifiche valutazioni delle occorrenze di spesa per l'intero anno sui singoli capitoli. Particolare attenzione dovrà essere posta a quei capitoli di Cat. V, XII e XIV per quali i beneficiari detengono le loro disponibilità liquide su conti di Tesoreria (Tesoreria Unica o Contabilità speciali). In particolare, ciascuna Amministrazione dovrà:

- (a) verificare se le autorizzazioni di cassa non possano, in relazione ai fattori sopra riportati, essere ridotte;
- (b) verificare se le autorizzazioni richiedono, sempre in relazione ai fattori sopra riportati, di essere aumentate. In questo caso le singole Amministrazioni seguiranno le procedure di cui sopra al punto 2.2.1.c.

2.3 - Sempre dal lato delle spese, la predisposizione del disegno di legge di assestamento del bilancio appare quest'anno particolarmente impegnativa, anche alla luce del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, recante per il triennio 1996-1998 un tetto massimo di incremento, nella misura dell'1 per cento annuo, per le spese ridotte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Con riguardo a quest'ultima norma, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 18 del 1995: anche per il 1997, per le spese non legislativamente predeterminate, assoggettate alla riduzione, l'eventuale proposta di incremento in sede di assestamento:

- non potrà superare la predetta percentuale dell'1 per cento riferita alla categoria economica interessata, limitatamente alla quota parte su cui ha operato la riduzione disposta dal decreto legge;
- andrà compensata con corrispondente riduzione di spese non predeterminate legislativamente nell'ambito della medesima o di altra categoria economica;

- sarà considerata utilizzo anticipato della facoltà prevista per l'anno 1998, con conseguente impossibilità di procedere ad ulteriore incremento in sede di previsione per il nuovo esercizio.

In proposito, appare indispensabile che il comportamento propositivo di ciascuna Amministrazione comporti una approfondita e consapevole riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte non vagliate con estrema severità e selettività, ovvero rispondenti a logiche puramente incrementali.

Con l'assestamento delle previsioni 1997, pertanto - nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti - le Amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresì attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio in conseguenza della cennata revisione.

Una responsabile valutazione della reale congruità dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalità; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di ridimensionamento, oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, ecc., l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi.

In particolare, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria 1996), i contributi ad enti, associazioni e organismi vari, concentrati in unico capitolo per ciascuna Amministrazione, non potranno essere incrementati in sede di assestamento, in quanto determinati con la tabella C della legge finanziaria. Nel contempo, occorre opportunamente rivedere gli altri eventuali contributi a carattere discrezionale: in considerazione della delicata situazione della finanza pubblica, non può essere più riconosciuto ad essi quel grado di necessità che originariamente fu posto alla base della loro determinazione.

Un supporto alla richiesta azione di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi è offerto dalla possibilità redistributiva prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 2, 15 e 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997.

2.4 In conclusione, si ricorda che i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti con la legge finanziaria non possono essere elevati con il

provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio. Non saranno quindi accolte variazioni che risultino peggiorative dei saldi approvati dal Parlamento. E' quindi indispensabile che ciascuna Amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti non vagliati con severità e selettività e ricercando invece, anche con il bilancio di assestamento, di contribuire all'azione in corso di risanamento dei conti pubblici.

3. - Al fine di pervenire alla più corretta predisposizione dell'assestamento, le valutazioni non potranno prescindere da un attento e puntuale apprezzamento della consistenza dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 1996.

Le variazioni da proporre per ciascun capitolo, distintamente per residui, competenza e cassa, dovranno essere riportate nelle medesime "schede-capitolo", utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 1998, che le Ragionerie Centrali ritireranno il **7 aprile 1997** presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio divisione III - Via XX Settembre, n.97 - per il successivo inoltro alle Amministrazioni competenti.

In dette "schede-capitolo" - oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1997 di ciascun capitolo - sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime.

Attesi gli ulteriori adempimenti dell'Ispettorato Generale del Bilancio e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento, le Amministrazioni dovranno far pervenire alle coesistenti Ragionerie Centrali **entro il 28 aprile 1997** le richiamate "schede-capitolo", con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:

- con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o non esposte nelle schede stesse;
- con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1996.

Le stesse Ragionerie Centrali avranno cura di inserire - contestualmente alle proposte di previsione per il 1998 - negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato Generale del Bilancio gli elementi relativi all'assestamento 1997, contenuti nelle predette "schede-capitolo", **entro il 12 maggio 1997** e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero **entro il 15 maggio 1997**.


Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole Amministrazioni.

Con l'occasione si precisa che le Ragionerie Centrali potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".

*
* * *

Tenuto conto dell'importanza che la legge n. 468 del 1978 attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attività particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede, si invitano le Ragionerie Centrali a prestare la consueta massima collaborazione alle Amministrazioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo..

 IL MINISTRO
